

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 26/02/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 13/09/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato, in data 09/03/2017, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/05/2021. Ha poi rilevato come sia infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata durante la fase del reclamo dall'intermediario resistente, in quanto quest'ultimo ha emesso sia il conteggio estintivo che la liberatoria.

Ha quindi chiesto il rimborso, secondo il criterio del *pro rata temporis*, degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.899,25, di cui € 88,75 a titolo di "Commissioni di attivazione cessionaria", € 0,00 a titolo di "Commissioni di gestione cessionaria" (somma al netto dell'importo di € 151,94 ricevuto in sede di conteggio estintivo), € 1.455,50 a titolo di "Commissioni intermediario del credito" ed € 355,00 a titolo di "Spese di istruttoria".

Inoltre, ha avanzato la domanda di corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha riferito che il contratto di finanziamento oggetto del ricorso è stato estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo trasmesso alla parte ricorrente. Ha specificato che è tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, con cui il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili, ingenerando così un "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* e rendendo l'ordinamento nazionale "impermeabile" a quella che sarebbe poi stata



l'interpretazione "*Lexitor*" della CGUE. Ha riferito che, al riguardo, la CGUE con sentenza del 9 febbraio 2023 (c.d. *sentenza Unicredit Bank Austria*) ha comunque affermato che il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Ha poi affermato che con l'esecuzione del pagamento del debito indicato nel conteggio estintivo inviato al ricorrente, questi ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando così ad ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento. Inoltre, ha specificato che il conteggio estintivo è stato redatto sulla base del contratto e del SECCI, le cui clausole sono state dal ricorrente approvate accettando dunque di disciplinare il diritto al rimborso di eventuali commissioni secondo le modalità definite nel contratto stesso ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB. Ha riferito che, in particolare, il contratto prevede espressamente la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione (oltre che degli oneri erariali) in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Peraltro, ha osservato che il legislatore è recentemente intervenuto in materia di riduzione del costo del credito ex art. 125 *sexies* TUB, al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie, stabilendo che i diritti del consumatore, con riferimento ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n. 71 (25 luglio 2021), continuano ad essere regolati dal "vecchio" art. 125 *sexies* TUB "[...] fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa"; la domanda del ricorrente è pertanto parzialmente veicolata nei confronti di soggetto non legittimato. Ha pertanto chiesto che "*sia dichiarata l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso*".

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "*Sostegni-bis*"), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "*alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "*l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea*".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto "*Omnibus*"), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "*rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia*".



dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Ciò premesso, si rileva preliminarmente, per mera completezza, che l'intermediario, nelle controdeduzioni, ha eccepito che, con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo inviato al cliente, mai contestato, questi avrebbe accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo e, dunque, non avendo null'altro a pretendere nei confronti della stessa parte resistente per effetto della predetta estinzione anticipata. Sul punto si osserva che è in atti la quietanza liberatoria rilasciata contestualmente al conteggio estintivo

Tuttavia, nel caso di specie, appare dirimente che il documento in questione, oltre ad essere privo degli elementi integranti, in base alle più recenti posizioni condivise dai Collegi, una quietanza liberatoria (in quanto mancante, da un lato, del preciso riferimento all'oggetto della rinuncia e, dall'altro, dell'inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente), non risulta sottoscritto dalla parte ricorrente.

Ne consegue che, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi, il documento in questione non è idoneo ad esplicare effetti rinunciativi.

Quanto poi alla eccezione sollevata – se pur implicitamente - da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), si osserva che l'indebitto e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi,



in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete o all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati.

Ne deriva l'infondatezza anche di tale preliminare eccezione.

Nel merito si rileva che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal riferito conteggio estintivo risulta un abbuono degli interessi non maturati per anticipata estinzione pari ad € 2.363,86 (al TAN contrattuale del 4,89%) e uno storno di € 151,94 a titolo di "Rimborso commissioni quota non maturata". La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo sopra riportato.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 09/03/2017.

Il contratto riporta un TAN del 4,8895%.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

Si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate come segue dal Collegio di Torino, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:

- Spese di istruttoria: *up front*;
- Commissioni intermediario del credito: *up front*;
- Commissioni di gestione: *recurring* (da contratto);
- Commissioni di attivazione: *up front*.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, ne deriva il diritto al rimborso in favore di parte ricorrente della somma di € 1.203,00 come da quantificazione di seguito specificata:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,89%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,47%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				600,00	Upfront	37,47%	224,80	0,00	224,80
Commissioni di attivazione				150,00	Upfront	37,47%	56,20	0,00	56,20
Commissioni di gestione				256,80	Recurring	59,17%	151,94	151,94	0,00
Provvigioni intermediario credito				2.460,00	Upfront	37,47%	921,68	0,00	921,68
				Totale					1.202,68

L'importo come sopra calcolato (arrotondato a € 1.203,00) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.899,25), la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Al riferito importo, vanno aggiunti gli interessi legali (oggetto di specifica richiesta della parte ricorrente) a far data dal reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.203,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA